

Il ripristino della soglia di **1999,99** euro per i pagamenti in contanti (**vedi nostra comunicazione del 15 marzo**) tra diversi soggetti, fino a tutto il **2022**, non ha comunque nessun impatto sulle sanzioni, previste fino a **50mila** euro.

Le sanzioni si applicano per coloro che pagano in contanti beni/servizi, per chi concede prestiti anche all'interno alla sua stessa Impresa/famiglia/amici. Questo riguarda non solo per il *denaro contante* ma anche per i *titoli al portatore*.

La novità riguarda esclusivamente la *nuova soglia* (**valore considerato come lecitamente trasferibile in contanti, intervenendo sul comma 3bis art.49 Dlgs.231/07**). Questa disposizione modula con tempistiche specifiche il divieto di trasferire *denaro contante* e *titoli al portatore* derogando a quanto inizialmente stabilito al **comma1 (2.999,99 euro)**. E' utile ricordare che *i trasferimenti superiori alla soglia sono, in ogni caso, vietati quando sono effettuati con più pagamenti di ammontare inferiore che appaiano, però, artificiosamente frazionati*.

La modifica al **DI Milleproroghe 228/21** non incide sull'apparato sanzionatorio correlato, individuato invece dall'**art.63 Dlgs.231/07**. La *norma* dispone una progressività del minimo edittale della sanzione pecuniaria amministrativa applicabile (**comma 1ter**) parametrandola, di fatto, alla soglia massima di contante legittimamente trasferibile.

Il **comma1 art.63** stabilisce, in via generale, una sanzione compresa tra **3mila** e **50mila** euro, mentre il minimo erogabile è rimodulato in misura di **2mila** euro per violazioni commesse tra il **1.7.20** ed il **31.12.21** e ridotto a **1.000** euro dal **1.1.22**. di conseguenza le eventuali violazioni commesse/contestate a partire dal **primo gennaio scorso** continueranno ad essere sanzionate nella misura minima di **1.000** euro e di **50mila** in quella massima, colpendo sia chi effettua il pagamento sia chi lo riceve sia persona fisica che giuridica.

Per i cittadini stranieri non residenti nel nostro Paese i pagamenti effettuati a favore di *operatori commerciali al minuto* e a favore di *agenzie di viaggio e turistiche* sono ammessi entro il limite di **15mila** euro. L'importante che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- *Comunicazione preventiva da parte dei prestatori di beni/servizi all'Agenzia delle Entrate l'adesione alla deroga;*
- *All'atto dell'acquisto acquisizione di una fotocopia del passaporto;*
- *Acquisizione di una autocertificazione di non residenza in Italia e di non cittadinanza italiana, di un paese Ue o di Paese appartenente allo spazio economico europeo;*
- *Versamento del pagamento su conto corrente entro il primo giorno feriale successivo all'operazione;*
- *Comunicazione entro 10 aprile se contribuente mensile ed entro il 20 aprile se trimestrale di tutte le operazioni in contanti quando superiori a 999.99 euro.*